

- (9) La raccomandazione comune ha proposto di applicare, nelle operazioni di pesca che rispondono a determinate condizioni specifiche, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti di 80-99 mm nella divisione CIEM VIII entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate. Le prove scientifiche dimostrano tassi di sopravvivenza elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha fatto notare che il tasso di sopravvivenza dipende da una serie di fattori e ha raccomandato cautela nell'estendere i risultati della prova sperimentale ad altre attività di pesca, sottolineando la necessità di effettuare ulteriori prove sperimentali a sostegno di tale richiesta. Pertanto questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per il 2017 a condizione che la flotta che vi fa ricorso operi in condizioni comparabili a quelle della prova sperimentale e che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove. I risultati di tali prove supplementari dovrebbero essere valutati dallo CSTEP nel 2017.
- (10) La raccomandazione comune prevede sette esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno includere tali esenzioni *de minimis* nel presente regolamento in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (11) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2017-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIII, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrotto, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita e che dovrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento.
- (12) L'esenzione *de minimis* per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIII e VIIe con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm e con reti da traino pelagiche, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (13) L'esenzione *de minimis* per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb — VIIj con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (14) L'esenzione *de minimis* per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIII e VIIe) con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (15) Nel caso delle tre esenzioni *de minimis* per il merlano, in applicazione del regolamento (UE) 2015/2438 gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione. Lo CSTEP ha osservato che le informazioni supplementari trasmesse consentono di rispondere ad alcune delle questioni sollevate, anche se mancano ancora alcuni elementi. Lo CSTEP ha sottolineato la necessità di un approccio più coerente per questo stock. Sulla base delle prove scientifiche esaminate dallo CSTEP e considerato che gli ulteriori elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione consentono di disporre di informazioni più complete, l'esenzione può essere mantenuta e dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (16) L'esenzione *de minimis* per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (17) L'esenzione *de minimis* per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VI, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

